Sent. n. 114/2026 pubbl. il 06/11/2026
Cron. n. : 3917/2026
Rep. n. 214/2026 del 06/11/2026

**P.U. N. 143-1/2026**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI CAGLIARI**

in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

| | |
|---|---|
| Dott. Giorgio Latti | Presidente |
| Dott. Gaetano Savona | Giudice rel. |
| Dott. Bruno Malagoli | Giudice |

ha pronunciato la seguente

# SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero di ruolo **P.U. 143-1/2026** del procedimento unitario, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale di

**Elidomare s.r.l.,** P.IVA 02701690923, con sede legale in San Sperate, Viale Monastir Km 15,300, Località Su Fraigu;

**resistente**

**proposta da**

**Due Esse Distribuzioni s.r.l.**, P. IVA 02626700732, rappresentata, giusta procura alle liti in atti, e difesa, dall'Avv. Donato Antonio Muschio Schiavone;

**ricorrente**

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 24.6.2026, Due Esse Distribuzioni s.r.l. ha domandato l'apertura della liquidazione giudiziale di Elidomare s.r.l., assumendo di essere creditrice nei confronti della resistente e che la stessa è in stato di insolvenza.
2. All'udienza del 19.10.2026, la ricorrente ha insistito nella domanda ed è comparsa la rappresentante legale della debitrice (che pure non si è costituita), per dichiarare di non opporsi all'apertura della liquidazione giudiziale, che la società è ormai in stato di inattività, sebbene non sia stata posta in liquidazione, ed è gravata da debiti superiore a 600.000,00 euro, maturati in ragione dell'insufficiente "giro d'affari".
3. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.
4. Deve in primo luogo affermarsi la competenza dell'intestato Tribunale, considerato che la

Firmato Da: GIORGIO LATTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 365ece436be32bcb149a93f8ce1770d3
Firmato Da: GAETANO SAVONA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 31cdfcccе16ce7f78d31ff175574e0f2

resistente ha sede legale in San Sperate, quindi nel circondario di Cagliari.

5. Ciò posto, si osserva che la qualità di creditore di Due Esse Distribuzioni s.r.l. è sufficientemente provata dalla produzione di fatture elettroniche emesse dalla ricorrente.
6. Sul versante soggettivo, dalla documentazione agli atti, la resistente risulta essere una imprenditrice commerciale, come tale sottoposta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale; infatti, il suo oggetto sociale, come si evince dalla visura camerale, consiste nel commercio al dettaglio di articoli mare.
7. Sempre sotto il profilo soggettivo, ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.
   Come si evince dal disposto dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII – e della conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale – grava sul debitore convenuto, chiamato a depositare la documentazione prevista dell'art. 41, comma 4, C.C.I.I., che a tale accertamento è oggettivamente finalizzata.
   La resistente non si è costituita e non ha allegato di essere imprenditrice minore, ed anzi, la legale rappresentante della debitrice, sentita all'udienza del 19.10.2026, ha dichiarato l'esistenza di debiti per circa 600.000,00 euro. A ciò si aggiunga che dall'informativa trasmessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, risultano debiti della resistente nei confronti dell'Erario per circa 324.000,00 euro.
8. Altresì, deve ritenersi provato lo stato d'insolvenza della resistente, come si ricava da: **a)** la pacifica incapacità di pagare il proprio debito nei confronti della ricorrente; **b)** le dichiarazioni della legale rappresentante, la quale ha rappresentato l'inattività della società e l'incapacità della stessa di far fronte ai propri debiti; **c)** l'esposizione debitori emergente dall'informativa dell'Agenzia delle Entrate Riscossione..
9. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 49, u.c., CCII, che condiziona la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00.
   Basti richiamare, al riguardo, quanto appena sopra esposto.
10. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

Firmato Da: GIORGIO LATTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 365ece436be32bcb149a93f8ce1770d3
Firmato Da: GAETANO SAVONA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 31cdfcccce16ce7f78d31ff175574e0f2

dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di **Elidomare s.r.l.,** P.IVA 02701690923, con sede legale in San Sperate, Viale Monastir Km 15,300, Località Su Fraigu;

1. nomina il dott. Gaetano Savona giudice delegato alla procedura e curatore il dott. Giuseppe Marongiu;
2. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
   - ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
   - ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
   - ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
   - ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
   - ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
3. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
4. stabilisce il giorno 15.3.2027, ore 10:00, per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
5. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
6. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione,

Firmato Da: GIORGIO LATTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 365ece436be32bcb149a93f8ce1770d3
Firmato Da: GAETANO SAVONA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 31cdfcccce16ce7f78d31ff175574e0f2

le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;

7. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
8. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Cagliari, 5 novembre 2026.

**Il Giudice rel.**

dott. Gaetano Savona

**Il Presidente**

dott. Giorgio Latti

Firmato Da: GIORGIO LATTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 365ece436be32bcb149a93f8ce1770d3
Firmato Da: GAETANO SAVONA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 31cdfcccе16ce7f78d31ff175574e0f2